

STUDIO LEGALE  
AVV. MARCELLO GENTILI - AVV. NICOLA BRIGIDA  
PIAZZA V GIORNATE, 1  
20129 MILANO

per il P.M

TEL. 02.55.19.20.69/02.54.07.72.39 FAX 02.55.19.64.71

e-mail: studiolegale.gentilibrigida@hotmail.it

1^ CORTE D'ASSISE DI ROMA

Memoria ex art.121 c.p.p.

I sottoscritti avv. Marcello Gentili e avv. Nicola Brigida, difensori delle parti civili Dante Gullo, Luca Inocencia ved. Pegoraro e Leopoldo Benito Gullo, nel processo penale a carico dell'amm. Emilio Eduardo Massera, imputato del reato di omicidio pluriaggravato di Angela Maria Aieta, Susana Pegoraro e Giovanni Pegoraro (**n.6/09 R.G.**), preso atto della certificazione della morte dell'imputato sopraggiunta prima della conclusione della fase dibattimentale, osservano.

\*\*\*\*\*

1. Preliminarmente, sui rapporti fra l'art.129 cpv. c.p.p. e la regola di giudizio sancita dall'art.530 c.p.p., comma 2 è intervenuto il massimo Consesso di legittimità secondo cui: "All'esito del giudizio dibattimentale, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo

assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito. Ne deriva che il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile; ovvero nel caso in cui a una sentenza di assoluzione in primo grado resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., appellata dal p.m., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello del p.m." (Cass., Sezioni Unite, 28.5.2009, Tettamanti, n. 35490, in Guida al diritto 2009, 39, pag. 67).

**1.1** Ne consegue che, nel caso in esame, il Giudicante dovrà motivare ancorché concisamente l'insussistenza di prove favorevoli all'imputato affinché in correlato ai surriferiti principi di diritto possa addivenire ad una declaratoria di estinzione del reato ex art.150 c.p.: e ciò finanche in difetto di istanza in tal senso da parte della difesa. Questa non ne può costituire il necessario presupposto, ma soltanto stimolare un approfondimento su tale punto.

**1.2** Ci si consenta di dare conto di un recente arresto di merito per cui "in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice ha il dovere di motivare sull'insussistenza di prove favorevoli all'imputato ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p." (così, Tribunale Napoli, sez. IV, 1.6.2010, n. 7933, in Redazione Giuffrè 2010).

2. Tanto premesso, alla stregua dell'ampia disamina di tutte le risultanze processuali finora acquisite e che si chiede venga operata dalla Corte d'Assise di Roma, sembra utile, se non necessario, quelle stesse emergenze univocamente dimostrative della responsabilità penale del prevenuto.

3. Sono state acquisite alla realtà processuale, da un lato, (1) la **sentenza in data 9.12.1985 della Camara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal** nei confronti di Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera ed altri, che ha trattato anche il caso del sequestro di Susana e Giovanni Pegoraro; dall'altro, quelle sentenze già pronunciate dalla Magistratura italiana relative all'ESMA, e segnatamente (2) la **sentenza n. 5 in data 14.3.2007 della 2<sup>a</sup> Corte d'Assise di Roma** di condanna all'ergastolo di Jorge Eduardo Acosta ed altri per l'omicidio, per l'appunto, all'ESMA delle stesse vittime di cui all'attuale capo di imputazione (si tratta, infatti, dei compartecipi dell'attuale imputato, la cui posizione processuale era stata allora stralciata per una sua pretesa infermità mentale); (3) la **sentenza n. 17 in data 24.4.2008 della 1<sup>a</sup> Corte d'Assise d'Appello di Roma**, di conferma di quella di cui al punto precedente; e (4) la **sentenza n. 218 in data 26.2.2009 della I sez. pen. della Corte Suprema di Cassazione** con la quale si respingeva l'impugnazione interposta dal solo imputato Alfredo Ignacio Astiz contro la succitata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma.

Ma sono entrate nel compendio probatorio pure altre sentenze irrevocabili italiane sul fenomeno dei desaparecidos argentini: (5) la **sentenza n. 40 in data 6.12.2000 della 2<sup>a</sup> Corte d'Assise di Roma** di condanna all'ergastolo del gen. Santiago Omar Riveros e del gen.

Carlos Guillermo Suarez Mason per omicidi di cittadini italiani illegalmente sequestrati, internati, torturati e, quindi, assassinati in centri di detenzione clandestina; (6) la **sentenza n. 19 in data 17.3.2003 della 1<sup>a</sup> Corte d'Assise d'Appello di Roma** di conferma di quella di cui al punto precedente; e (7) la **sentenza n. 541 in data 28.4.2004 della I sez. pen. della Corte Suprema di Cassazione** con quale si respingevano le impugnazioni contro la detta antecedente sentenza.

**3.1** Non sarà inutile anche in questa sede rievocare, da un lato, che il Giudice delle leggi ha dichiarato che "non è fondata la q.l.c. dell'art.238-bis c.p.p., censurato, in riferimento all'art.111, quarto e quinto comma, Cost., ove consente l'acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato" (Corte costituzionale, 6.2.2009, n.29, in Corte Cost. Sito ufficiale 2009); dall'altro, che la giurisprudenza di legittimità ha affermata la *regula iuris* secondo cui: "Il fatto che l'accertamento contenuto nella precedente sentenza irrevocabile debba essere riscontrato con altri elementi, peraltro, non esclude che i riscontri esterni possano essere individuati in elementi già utilizzati nel precedente giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma vengano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice procedente" (così, Cass., sez. VI, 30.9.2008, C., n. 42799, in CED Cass. pen. 2008).

**3.2** Nell'indicata sentenza 14.3.2007 della 2<sup>a</sup> Corte d'Assise di Roma, e segnatamente nella parte relativa alla responsabilità dell'imputato Antonio Vanek, si legge:

- "il Vanek era il capo delle operazioni navali, seconda carica della Marina Militare argentina,

gerarchicamente subordinato solo all'Ammiraglio Massera ... l'alta carica di quest'ultimo lo poneva ai massimi livelli della gerarchia militare, cioè fra coloro che programmarono il genocidio e reperirono le risorse umane e materiali per realizzarlo" (pag. 87 della citata sentenza);

- "il Vanek era, dunque, in piena sintonia programmatica ed esecutiva con la Giunta e con Massera in particolare ... al Massera e al Vanek si devono la creazione dei tanti CCD della Marina, l'organizzazione logistica per la loro gestione, l'inquadramento del personale dei gruppi operativi clandestini, la fornitura e di camion ed aerei per i 'trasferimenti'" (pag. 88 della citata sentenza).

**3.3** Colla sempre riportata sentenza 24.4.2008 della 1<sup>a</sup> Corte d'Assise d'Appello di Roma, si dichiara:

- "eccezionalmente all'ESMA, ente della Marina Militare sita all'interno della zona 1 ... fu lasciata autonomia rispetto al generale potere di supremazia dell'Esercito, non solo per quanto riguardava le funzioni di scuola militare, ma anche quanto al settore costituente il CCD, cioè specificamente quanto ai poteri e alle attività connesse al controllo, repressione e annientamento delle opposizioni (ciò, a quanto risulta dal materiale probatorio in atti, per soddisfare almeno in parte le ambizioni dell'Ammiraglio Massera)" (pag. 38 della motivazione);

- "Massera la colloca (evidentemente, l'ESMA) al centro nevralgico della repressione nella capitale ... e mette dentro le persone più affidate, che avrebbero compiuto tutti i suoi ordini contro la sovversione ... così l'ESMA si organizza come CCD" (sempre pag. 38 della motivazione);

- "Massera ritiene che, mostrando la grande efficienza repressiva dell'ESMA, la Marina avrebbe guadagnato in termini di prestigio e di peso politico: l'equazione era maggiore repressione maggior peso politico" (pag. 39 della motivazione).

**3.4** Colla summenzionata sentenza in data 26.2.2009, la Corte Suprema di Cassazione, rigettando il ricorso di uno degli imputati, ha, fra l'altro, così motivato la congruenza e l'ineccepibilità della sentenza di merito gravata, ciò che non può non riverberarsi in punto di corresponsabilità dell'amm. Massera:

- "il giudice a quo ha tratto la conclusione che la scomparsa di Aieta Maria Angela, di Pegoraro Giovanni e Pegoraro Susana, seguita al sequestro e alla clandestina detenzione degli sventurati, fu conseguenza univoca e certa del loro assassinio da parte dei loro carcerieri militari";

- e questo anche perché, così recita la massima, "la perpetrazione di omicidi aggravati nel contesto di una struttura illegale clandestina di detenzione e soppressione degli oppositori politici consente di attribuire la responsabilità per gli omicidi stessi ad un soggetto che prestava servizio all'interno di tale struttura in qualità di ufficiale, con poteri di comando e controllo, indipendentemente dalla dimostrazione di personali contatti dell'ufficiale con le singole persone offese. La collaborazione alla gestione della struttura clandestina criminale ove erano ristrette le vittime rappresenta un contributo materiale alla causazione degli omicidi delle persone ivi detenute, la cui soppressione costituiva uno dei fini cui la struttura era preordinata".

3.5 E con la retro citata sentenza in data 17.3.2003, in correlato a siffatte regole di diritto, la 1<sup>a</sup> Corte d'Assise d'Appello di Roma non ha mancato di esplicitare che "i delitti oggi in giudizio, come tutti gli altri analogamente connotati, furono una fedele attuazione di consapevoli direttive delle autorità militari che governavano il Paese, furono veri e propri **delitti di regime**" (pag. 124, penultimo cpv., della motivazione).

3.6 Sicché muovendo da tali dati fattuali si ricava il corollario, di ineccepibile consequenzialità logica, che il Massera ha partecipato al barbaro omicidio dei nostri tre connazionali per la ragione, appunto, che ricopriva il duplice ruolo di componente della Giunta militare golpista e di capo supremo della Marina Militare, e così avendo la responsabilità dei detti "delitti di regime"<sup>1</sup>.

4. Non si può fare a meno di citare la sentenza n.16/2005 della Camera Penale di Udienza Nazionale Spagnola, di cui risulta disposta la traduzione ai fini della sua acquisizione:

- a pag. 176, nel capitolo "voli della morte" si legge, quanto al responsabile ultimo: "era una decisione di Massera ... i voli erano fatti con la piena conoscenza di Massera e

---

<sup>1</sup> Cass., sez. I, 8 novembre 2007, Sommer ed altro, n.4060, relativa alla strage di Sant'Anna di Stazzema, con un ragionamento logico-giuridico cui sembra aderire la Corte d'Assise d'Appello di Roma per il caso dei *desaparecidos* argentini, ha motivato la sussistenza del concorso degli imputati – nella loro qualità di comandanti di squadra e di compagnia di un battaglione della milizia delle SS – nell'organizzazione e nella realizzazione dell'orrendo eccidio, dal preventivato disegno di sterminio della popolazione civile che ha trovato la più eloquente dimostrazione nell'accertata identità delle modalità del crimine commesso nelle stesse ore in località diverse, nella circostanza che, agli occhi dei militari delle SS, la frazione di Sant'Anna di Stazzema costituiva un'attivissima base partigiana e nella equiparazione compiuta dai nazisti tra partigiani e popolazione che dava loro in qualche modo assistenza, tant'è che nei rapporti rinvenuti negli archivi tedeschi l'operazione era stata descritta come "azione contro le bande", nel corso della quale erano stati uccisi "270 banditi", ed era stato precisato che Sant'Anna di Stazzema era stata "ridotta in cenere" perché considerata la "prima base dei banditi".

del Comando delle operazioni della Aviazione Navale ... senza la loro autorizzazione non si poteva muovere un solo aereo”;

- alle pagg. 132/178, vi è l'esposizione analitica delle dichiarazioni rese dallo Scilingo prima della sua imputazione, poste motivatamente alla base della sua condanna, nonostante la loro ritrattazione.

## **5. Sulle dichiarazioni dibattimentali dei testi escussi relativamente alla responsabilità penale di Massera.**

**5.1** Il ministro Eduardo Luis Duhalde ha affermato all'udienza del 5.11.2009:

- "Massera era un uomo profondamente ambizioso del potere, credeva di poter arrivare alla presidenza della Nazione. Al momento del colpo di stato la Marina era debole nei confronti dell'Esercito di terra. Massera stabilisce il principio della maggiore repressione, maggiore potere politico. Perciò la Marina, pur avendo metà degli uomini delle forze di terra<sup>2</sup>, competeva allo stesso livello di repressione illegale" (pag. 62/63 trascr.).

- alla domanda se l'ESMA fosse il "fiore all'occhiello" di Massera, il suo motivo di orgoglio, il teste risponde: "Sì, in realtà il suo è stato un piano politico e militare. In un certo senso penso che sia riuscito nel proposito cui si era ispirato creando l'ESMA: ha avuto un altissimo livello nella repressione" (pag. 67 trascr.);

- alla domanda se ci fosse un patto di fiducia particolare fra l'amm. Massera e i componenti del 3.3.2, il teste risponde: "Sì, a parte la fiducia che ci poteva essere

---

<sup>2</sup> E qui il teste vuole dire che la Marina aveva la metà degli uomini dell'Esercito.



di tipo personale, funzionò un patto di sangue" (sempre pag. 67 trascr.);

- alla domanda se fosse pianificata la prassi di eliminare le madri, di cui venivano sequestrati i neonati, il teste risponde: "L'ESMA ha raggiunto una dimensione tale che tutto quello che si faceva era quasi a livello industriale. Per esempio, prima dei 'voli della morte' all'inizio del '76, uccidevano i prigionieri impiccandoli col filo elettrico. Quando si moltiplicano i sequestri si crea un sistema per ammazzare cento persone contemporaneamente. In questo caso anche per la Marina hanno un capo ostetrico che garantisce che questi bambini che stanno per nascere nascano sani e bene" (pag. 68 trascr.);

- Alla domanda se ci fosse stata una prassi di sottoporre proposte di morte a Massera, il teste Duhalde risponde: "la lista la elaborava il comandante. In questo senso l'autonomia era molto relativa. Poteva avvenire che ci fosse una morte imprevista. Per il resto sì, gli veniva sottoposta la lista. Ogni vita e ogni morte aveva un valore politico". E alla successiva domanda se la scelta veniva fatta sulla base della rilevanza politica, dell'importanza del personaggio, il medesimo teste risponde: "Sì, alcune persone sono state salvate e questo indica che era stata presa in considerazione della famiglia dalla quale provenivano" (pag. 69 trascr.).

**5.2** Il col. José Luis Garcia, all'udienza 3.6.2010, afferma:

- alla domanda se il gruppo 3.3.2 all'interno dell'ESMA dipendeva dalla Marina o dall'Esercito, il teste risponde: "Dalla Marina, sempre. Nessun elemento della Marina, della

*Forza Aerea, è mai passato a dipendere dalle forze terrestri" (pag. 9 trascr.);*

- alla domanda se conferma se Massera abbia fatto dell'ESMA il centro nevralgico della repressione a Buenos Aires (dichiarazione già fatta dallo stesso testimone nei processi precedentemente svolti in Italia sui *desaparecidos* internati all'ESMA), il Garcia risponde: *"Lo confermo e lo riconfermo adesso" (pag. 10 trascr.);*

- alla domanda se Massera era il capo supremo della Marina e se dipendeva da lui il comando delle operazioni navali, il teste risponde: *"Sì esattamente. Dal comandante delle operazioni navali ogni ordine veniva trasmesso alle forze operative" (pag. 11/12 trascr.);*

- *"Gli aerei dei voli della morte non erano solo della Marina, ma anche della Prefettura Navale. Colui che disponeva dell'utilizzo degli aerei era il comandante della Marina, Massera" (pag. 13 trascr.).*

**5.3** Il Sottosegretario di Stato e Presidente dell'Archivio della Memoria Ramon Torres Molina, all'udienza del 27.9.2010, così dichiara:

- *"Il gruppo di tarea denominato 3.3.2 dipendeva direttamente dal comando delle operazioni navali, che a sua volta era sotto gli ordini diretti di Massera. Non era personale stabile che appartenesse all'ESMA, ma persone di fiducia dell'amm. Massera" (pag. 8/9 trascr.);*

- quanto ai 'voli della morte', il teste risponde: *"Ci sono testimonianze che confermano che all'ESMA, praticamente*

ogni settimana, veniva praticato questo tipo di sparizione" (pag. 11 trascr.);

- "Di norma, all'interno della Marina e anche dell'Esercito<sup>3</sup>, i bambini venivano dati ad un'altra famiglia e la madre veniva trasferita, cioè uccisa" "pag. 12/13 trascr.);

- alla domanda se sia corretto dire che gli aerei usati nei voli della morte fossero della Marina, il teste risponde: "Sì, della Marina. Della Prefettura Navale non ho prove" (pag. 15 trascr.);

- a domanda, il Torres Molina legge i nomi dei testi che hanno riferito delle visite di Massera all'ESMA (pag. 16 trascr.).

**5.4** Suor Jeannin Jenevieve Gros, ascoltata all'udienza 19.11.2009, ha deposto:

- sulla vita della zia suor Leonie Duquet e dell'altra suora Alicia Domon, entrambe sequestrate e detenute all'ESMA, come riferito da molti testimoni;

- sul rinvenimento dei resti della Duquet, che confermano dal punto di vista medico legale la precipitazione in mare.

Si è voluto insistere sulla vita delle suore e, in particolare della Duquet, non solo per porre in evidenza la causa del loro sequestro e del loro omicidio (l'aiuto ai familiari degli scomparsi) ma pure che la soppressione delle due suore non può che essere stata conosciuta e approvata,

---

<sup>3</sup> Evidentemente, il teste intende dire all'interno dei CCD delle due Forze Armate.

per la sua eccezionalità, se non addirittura ordinata, da Massera.

**5.5** Vera Vigevani Jarach, sentita all'udienza del 18.11.2009, è una persona la cui vita sintetizza entrambi i genocidi (olocausto degli ebrei e omicidio pianificato dei *desaparecidos*), avendo perso il nonno Ettore Camerino, deportato ad Auschwitz, e una volta fuggita in Argentina a causa delle leggi razziali, qui è stata uccisa la sua unica figlia Franca Jarach:

- ha parlato della detenzione all'ESMA della figlia e del suo omicidio attraverso i "trasferimenti" o per meglio dire i "voli della morte", sulla base di quanto a lei testimoniato da Marta Remedios Alvarez;

- ha esposto le ragioni per ritenere Massera responsabile di quell'omicidio, oltre che di innumerevoli altri detenuti all'ESMA.

**5.5** Norma Susana Burgos, all'udienza del 18.3.2010:

- racconta un episodio di partecipazione di Massera (chiamato in gergo clandestino, comandante Negro o comandante Zero), ad un'operazione di sequestro (pag. 16/17 trascr.);

- racconta e data alcune visite di Massera al CCD dell'ESMA (pag. 20 trascr.);

- alla domanda se Acosta si vantava e descriveva contatti diretti e personali con Massera, il teste risponde: *"Sì, si vantava moltissimo dei suoi rapporti con Massera, perché lui era un signore che si credeva Gesù e diceva sempre 'io sono come un Gesù' e Massera 'era come Dio'. Lui*

*in continuazione raccontava 'ho parlato con il Negro' ... 'ho parlato con il comandante Zero'" (pag. 21 trascr.);*

*- descrive i voli della morte con queste parole: "All'inizio non sapevamo niente. Ma dopo un po' di tempo abbiamo cominciato a sommare dei dati. Il mercoledì chiamavano con il numero le persone e le mettevano in fila ... poi comparivano nei guardaroba dei marinai i vestiti senza le persone solo i vestiti" (pag. 21/22 trascr.);*


*- segue il racconto della persona che narcotizzata e portata sull'aereo, verosimilmente per errore sul nome o sul numero, è stata riportata indietro e ha riferito quanto le era accaduto (pag. 22 trascr.).*

\*\*\*\*\*


Alla stregua delle anzidette emergenze probatorie ed altre risultanze testimoniali dell'attuale dibattimento (e segnatamente, esame di Estela Barnes ved. Carlotto, Angela Caterina Paolin ved. Boitano, Miriam Liliana Lewin e Beatrix Daleo), è preclusa qualsivoglia applicazione nel caso in esame dell'art.129 cpv. c.p.p., essendo imposta la mera declaratoria motivata di estinzione del reato per morte del reo.

Con rispettosì saluti.

Roma, 1.2.2011



avv. Marcello Gentili



avv. Nicola Brigida